

Le convivenze registrate in Germania: quindici anni di applicazione e di riforme

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fidanzamento. – 3. La costituzione della convivenza registrata. – 4. La scelta del nome. – 5. Aspetti patrimoniali. – 6. Le regole relative al figlio del *partner*. – 7. Considerazioni conclusive.

Since 2001, Germany has adopted a law, reserved for couples of the same sex, which offered a legislative solution to the case of homosexual unions. As is known, this law came into force on 16 February 2001 and has undergone a number of changes, which have made the institution of registered partnerships similar to marriage. In Germany, the path was not easy, as witnessed by the various legislative stages, a time plan, in an almost painless, have gradually approached the institute in 2001, which appeared to be a hybrid, to marriage, on the basis of important decisions Bundesverfassungsgericht real “engine” of this evolutionary process. The contrasts, still not completely dormant, have had occasion to manifest itself through the questions of constitutionality of LPartG, which opened the way for repeated interventions of the legislature. In this paper we examine some aspects of the many reforms that have occurred over time. The great importance, also for our country, the German law and reforms that has suffered is attested by the recent law passed in Italy pending the publication of this essay, which shows marked similarities with the German Law in its original version.

1. Premessa.

In occasione di una lezione tenuta al Master su Persone, famiglia e successioni organizzato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (direttore prof.ssa Lucilla Gatt), si è avuto occasione di soffermarsi sul tema delle convivenze registrate in Germania, che era stato oggetto di riflessione ben quindici anni fa, in occasione dell'emanazione della relativa normativa.

In effetti, fin dal 2001, la Germania si è dotata di una legge¹, riservata alle coppie dello stesso sesso, che ha offerto una soluzione legislativa al fenomeno delle convivenze omosessuali². Come è noto, la suddetta legge è entrata in vigore il 16 febbraio 2001 e ha subito nel tempo una serie di modifiche³, che hanno reso l'istituto delle unioni registrate molto simile al matrimonio⁴, tanto da far definire da illustre dottrina il fenomeno come "istituto quasi matrimoniale"⁵.

È opportuno, prima di entrare nel merito dei mutamenti che hanno interessato la fattispecie, svolgere alcune considerazioni preliminari, in primo luogo sulla scelta del legislatore tedesco di disciplinare le convivenze delle sole coppie omosessuali, lasciando per il resto agli interventi giurisprudenziali il compito di dettare la regolamentazione adeguata alla concretezza delle situazioni di volta in volta esaminate.

La scelta appare condivisibile. Con riguardo all'emanazione di una legge destinata anche alle unioni eterosessuali, pure in Italia molte sono state le voci critiche, motivate dal fondato timore di creare nell'ordinamento una sorta di matrimonio "minore" e per ciò stesso fonte di discriminazione. In effetti, le coppie eterosessuali, tedesche come italiane, hanno a disposizione uno strumento idoneo a tutelarle, cioè il matrimonio, dal quale discendono diritti e doveri, mentre esso è del tutto precluso a persone dello stesso sesso, che viceversa – ove potessero – sarebbero ben liete di accedervi⁶. Eventuali istanze di tutela delle coppie eterosessuali non coniugate possono essere accolte, come già accade, di volta in volta dalla giurisprudenza.

Altra questione riguarda l'interrogativo se sia stato opportuno equiparare (inizialmente solo fino a un certo punto) le convivenze registrate al matrimonio, non avendo il legislatore tedesco voluto percorrere fino in fondo la strada, che via via ha sempre più definito, di consentire l'accesso al matrimonio alle coppie dello stesso sesso⁷. In senso contrario

¹ Art. 1 (Legge sulla convivenza registrata – *Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG*) della Legge sulla cessazione della discriminazione delle unioni omosessuali: convivenze del 16 febbraio 2001, in *BGBI.*, 2001, I, 266, su cui v. per un primo commento C. CARICATO, *La legge tedesca sulle convivenze registrate*, in *Famiglia*, 2002, 501 ss.

² Tra i primi commenti nella dottrina tedesca, cfr. D. SCHWAB, *Eingetragene Lebenspartnerschaft – Ein Überblick*, in *FamRZ*, 2001, 385 ss.; H. BÜTTNER, *Unterhaltsrecht der eingetragene Lebenspartnerschaft*, in *FamRZ*, 2001, 1105 ss.; R. WAGNER, *Das neue internationale Privat- und Verfahrensrecht zur eingetragenen Lebenspartnerschaft*, in *IPrax*, 2001, 281 ss.; D. HENRICH, *Kollisionsrechtliche Fragen der eingetragenen Lebenspartnerschaft*, in *FamRZ*, 2002, 137; D. JACOB, *Die eingetragene Lebenspartnerschaft im Europarecht*, in *FamRZ*, 2002, 801 ss.; D. KAISER, *Das Lebenspartnerschaftsgesetz*, in *JZ*, 2001, 617 ss.; P. FINGER, *Die registrierte Lebenspartnerschaft – Überblick über die Neuregelung und kritische Bestandsaufnahme*, in *MDR*, 2001, 199 ss.

³ Per un aggiornamento al 2009, v. la traduzione di C. CARICATO, in *Famiglia*, 2009, 59 ss.

⁴ Anche se la dottrina tedesca non ha esitato, sin da subito, a parlare di *fast völlige Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe*, cioè di una quasi totale equiparazione con il matrimonio: così D. HENRICH, *Kollisionsrechtliche Fragen der eingetragenen Lebenspartnerschaft*, cit., 137.

⁵ M. SESTA, *Presentazione*, in M. BONINI BARALDI, *Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno*, Milano, 2005, VI. Nella dottrina tedesca, descrive le delicate questioni sottese alla scelta terminologica H. KREß, *Lebenspartnerschaftsgesetz: Rechtspolitische Fortschreibungs- und Reformbedarf*, in *ZRP*, 2012, 234 ss.

⁶ Osserva S. PATTI, *Evoluzione della famiglia e convivenze: limiti di una regolamentazione unitaria*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2007, 247, che per le coppie omosessuali la convivenza costituisce rispetto al matrimonio un *minus*, del quale devono accontentarsi in assenza della possibilità di contrarre matrimonio.

⁷ Per un'interessante disamina relativa all'ordinamento italiano in ordine al diritto di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso tra fonti interne e fonti sovranazionali, v. M. MELI, *Il matrimonio tra persone dello stesso sesso: l'incidenza sul sistema interno delle fonti sovranazionali*, in *NGCC*, 2012, II, 451 ss.

ha certamente pesato il *favor* dell'ordinamento tedesco per la famiglia fondata sul matrimonio tra due persone di sesso diverso, frutto di una lunga tradizione (a fronte di istanze relativamente recenti dei conviventi omosessuali), espresso dall'art. 6 GG⁸. Tale interrogativo appare di grande attualità, perché – come si vedrà più avanti – i diversi interventi legislativi, che si sono susseguiti nel tempo, hanno avuto l'effetto di operare una sostanziale equiparazione della *eingetragene Lebenspartnerschaft* (convivenza registrata) alla *Ehe* (matrimonio), conducendo l'ordinamento tedesco a un passo dall'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, ma nel contempo rendendola inutile, onde evitare una formale rottura con la tradizione, e ponendo la Germania in posizione intermedia tra gli ordinamenti che si possono definire «matrimonialisti» (ad esempio, la Spagna) e quelli «non matrimonialisti» (ad esempio, la Francia).

Con l'introduzione delle convivenze registrate il legislatore tedesco ha dunque affiancato al tradizionale istituto matrimoniale (*Ehe*) e alle convivenze non matrimoniali (*nichtehe-liche Lebensgemeinschaften*), tutelate per via giurisprudenziale, le convivenze registrate riservate alle sole coppie dello stesso sesso. La legge ha, infatti, come obiettivo dichiarato di porre fine alle discriminazioni di cui sono oggetto le coppie dello stesso sesso⁹.

In Germania il percorso non è stato agevole, come è testimoniato dalle diverse tappe legislative, che piano per volta¹⁰, in maniera quasi indolore, hanno progressivamente avvicinato l'istituto del 2001, che appariva un ibrido, al matrimonio, sulla scorta di importanti decisioni del *Bundesverfassungsgericht*, vero «motore» di questo processo evolutivo. I contrasti, tuttora non del tutto sopiti, hanno avuto occasione di manifestarsi per il tramite di questioni di legittimità costituzionale del *LPartG*¹¹, da un lato sotto il profilo della paventata violazione del principio di uguaglianza, rispetto ai conviventi eterosessuali, che non avrebbero a disposizione tale strumento, dall'altro sotto l'aspetto della contrarietà all'art. 6 GG, che offre una particolare protezione alla famiglia fondata sul matrimonio. Tali questioni sono state rigettate dal *Bundesverfassungsgericht*¹². In particolare, la Corte ha affermato che la peculiare tutela apprestata alla famiglia e al matrimonio non osta all'attribuzione ad altre forme di convivenza di diritti

⁸ Si chiede se sia ammissibile, alla luce dell'Art. 6 GG, consentire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, N. DETHLOFF, *Ehe für alle*, in *FamRZ*, 2016, 351 ss., spec. 352, la quale osserva che, allo stato, non si è ancora raggiunta una equiparazione completa, anche se nella GG non si ravvisa un contrasto con quest'ultimo passo.

⁹ La legge era stata in un certo senso preceduta da una pratica, invalsa nel *Land* di Amburgo, che consentiva alle persone dello stesso sesso di registrare la propria unione, ma da essa – a differenza che nel caso in esame – non discendevano né diritti né doveri e neppure modificazioni dello stato civile: in argomento, v. F. BRUNETTA D'USSEAU, *L'unione registrata in Germania alla luce delle recenti modifiche legislative*, in *Famila*, 2008, 3 ss., spec. 5. La pratica in esame, pur non configurando ovviamente alcun matrimonio, al di là dell'uso di tale termine, ha avuto il merito di porre all'attenzione del governo tedesco il problema della discriminazione sessuale, consentendo di avviare un processo che ha infine condotto al riconoscimento legislativo delle unioni omosessuali.

¹⁰ *Schritt um Schritt* (passo dopo passo), per usare un'espressione di DETHLOFF, *Ehe für alle*, cit., 354.

¹¹ In argomento, v. K. MUSCHELER, *Die Reform des Lebenspartnerschaftsrechts*, in *Familie Partnerschaft Recht (FPR)*, 2010, 227 ss., spec. 228.

¹² Particolarmente importante in questa direzione la decisione del *BVerfG*, 17 luglio 2002, in *NJW*, 2002, 2543, promossa dai *Länder* Sachsen, Thüringen e Bayern. In argomento, v. nella dottrina tedesca, MUSCHELER, *Die Reform des Lebenspartnerschaftsrechts*, cit., 227; R. BÖMELBURG, *Die eingetragene Lebenspartnerschaft – ein überholtes Rechtsinstitut?*, in *NJW*, 2012, 2753 ss. Cfr. anche J. WISMUTH, *La convivenza registrata tra persone dello stesso sesso in Germania e l'orientamento della Corte costituzionale tedesca*, in *Famila*, 2003, 503 ss.

analoghi a quelli previsti per i coniugi, così consentendo la modificazione della disciplina in maniera sostanziale e la progressiva equiparazione delle convivenze registrate all'istituto matrimoniale, soprattutto operando rimandi diretti alle corrispondenti norme del *BGB*.

Sono state per tale via, di novella in novella¹³, eliminate una serie di differenze artificiose rispetto al matrimonio¹⁴, inserite per garantire il formale rispetto dell'art. 6 *GG*, prevenendo i ricorsi di costituzionalità, che comunque non sono mancati.

Volendo operare un bilancio dell'evoluzione legislativa in materia in questi quindici anni di applicazione e di riforme, vengono in luce alcune importanti innovazioni che si pongono nel filone sopra delineato dell'equiparazione al matrimonio. Si darà conto in questa sede solo di alcune di esse, ritenute le più attuali e rilevanti, anche alla luce del dibattito italiano in ordine alla regolamentazione delle unioni civili¹⁵ e alla *stepchild adoption* (adozione del figlio naturale o adottivo del convivente)¹⁶.

2. Il fidanzamento.

Una novella del 2005¹⁷ ha introdotto per i conviventi registrati l'istituto del fidanzamento, sino a quel momento riservato alle coppie di sesso diverso. Secondo il § 1, 4° comma, *LPartG*,

¹³ Riscontra l'esistenza di rilevanti lacune, nonostante i miglioramenti realizzati con le riforme del 2005 e del 2007, H. KREß, *Lebenspartnerschaftsgesetz: Rechtspolitischer Fortschreibungs- und Reformbedarf*, in *Zeitschrift zur Rechtspolitik (ZRP)*, 2012, 234 ss.

¹⁴ Per il testo originario del *Lebenspartnerschaftsgesetz* v. *Legge sulla cessazione della discriminazione delle unioni omosessuali: convivenze* del 16 febbraio 2001, tradotta da C. CARICATO, in *Famiglia*, 2002, p. 521 ss.

¹⁵ In Italia il fenomeno risulta ancora privo di regolamentazione normativa. I primi disegni di legge risalgono al 1986 quando, grazie all'Interparlamentare Donne Comuniste e all'Arcigay (Associazione per i diritti degli omosessuali), sono state intraprese le prime discussioni in Parlamento su tale argomento. A una prima proposta, che escludeva tuttavia le coppie omosessuali, sono seguiti molti disegni di legge nel corso degli anni Novanta, mai approdati a una legge. Nel 2000, grazie all'azione del Parlamento europeo volta a rimuovere la discriminazione delle coppie gay, si inizia a parlare in Italia di PACS (sul modello francese del patto civile di solidarietà), nel 2007 di DICO. Attualmente è in discussione il cosiddetto DDL Cirinnà, destinato a disciplinare le unioni civili (anche omosessuali), già ampiamente «monco» di importanti norme, come quella sulla *Stepchild adoption*, espunta dall'ultima versione del provvedimento (lo si può leggere in www.senato.it). Si segnala che, nelle more della pubblicazione del presente contributo, è stata approvata la L. 20 maggio 2016, n. 76.

¹⁶ Secondo A. Roma, 23 dicembre 2015, rel. Pagliari, ove sussista un «profondo legame» della minore con la convivente della madre biologica, «sin dalla nascita caratterizzato da tutti gli elementi affettivi e di riferimento relazionale, interno ed esterno, qualificanti il rapporto di tipo genitoriale/filiale», si tratta di «prendere atto di una relazione già sussistente e consolidata nella vita della minore e valutare l'utilità per quest'ultima che la relazione di fatto esistente sia rivestita giuridicamente a tutela della minore medesima». In base a tale considerazione, la Corte d'appello (confermando la decisione di T. min. Roma, 30 luglio 2014, in *Dir. civ. cont.*, 5 giugno 2015, con nota di G. MIOTTO, *Stepchild adoption omoparentale ed interesse del minore*) ha valutato rispondente all'interesse del minore l'adozione ai sensi dell'art. 44, 1° comma, L. 184/1983, escludendo qualsivoglia sovrapposizione del legame tra le due figure adulte con quello di tipo filiale.

Di recente, v. App. Palermo, ord. 31 agosto 2015, in *Dir. civ. cont.*, 16 settembre 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 337-ter c.c. nella parte in cui non consente al giudice di valutare se risponda all'interesse del minore mantenere un rapporto stabile con l'ex convivente del genitore biologico.

Sulla diversa questione del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di *stepchild adoption*, v. E. BILOTTI, *Il riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri di "stepchild adoption" da parte del coniuge "same sex" del genitore biologico: il Tribunale per i Minorenni di Bologna solleva le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 184/1986*, in *Dir. civ. cont.*, 3 dicembre 2014.

¹⁷ *Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts (LPartRÜG)* del 15 dicembre 2004, in *BGBI.*, 2004, I, 3396, in vigore dal 1° gennaio 2005.

in forza di una promessa di costituire una convivenza non è possibile proporre un'istanza volta alla costituzione di una convivenza. Tale norma, che nella versione introdotta dalla novella del 2005 prevedeva che la promessa di dare vita a una convivenza registrata non potesse essere oggetto di un'azione giudiziaria, è stata di recente ulteriormente modificata dall'art. 19 della legge 20 novembre 2015¹⁸. La stessa modifica è stata peraltro apportata anche al *BGB* ad opera della medesima legge: infatti, nella versione novellata, il § 1297 prevede che «*Aus einem Verlöbniß kann kein Antrag auf Eingehung der Ehe gestellt werden*» («In forza di una promessa di matrimonio non è possibile proporre un'istanza volta alla conclusione del matrimonio»).

La seconda frase del § 1, 4° comma, *LPartG* dispone, coerentemente, l'applicazione corrispondente delle norme dettate dal *BGB* per il *Verlöbniß*. In particolare, alla promessa di dare vita a una convivenza registrata registrati si applicherà il 2° comma del § 1297 *BGB*, secondo il quale «La promessa di una penale per il caso in cui il matrimonio non venga contratto è nulla», nonché i paragrafi dal 1298 al 1302 (con l'eccezione del § 1300, che è stato abrogato), dedicati all'obbligo di risarcimento derivante dal recesso dalla promessa, nonché alla restituzione dei doni ricevuti in segno di promessa. In particolare, se uno dei promittenti recederà dalla promessa, potrà essere chiamato, entro tre anni dallo scioglimento della promessa (cfr. § 195 *BGB*), a risarcire il danno consistente nelle spese sostenute, nelle obbligazioni contratte e nelle disposizioni patrimoniali fatte in vista della costituzione della convivenza (§ 1298 *BGB*). Tale risarcimento sarà dovuto nei confronti dell'altro promittente, dei suoi genitori o di eventuali terzi che abbiano agito in luogo dei genitori nella misura in cui spese, obbligazioni e disposizioni risultino adeguate alle circostanze. Lo stesso obbligo risarcitorio incomberà sul promittente che abbia causato con la propria colpa il recesso dell'altro, che in tal caso sarà considerato giustificato. Il promittente che ricusi di eseguire quanto promesso potrà – sempre entro tre anni dallo scioglimento della promessa – pretendere dall'altro – se la convivenza non viene costituita – la restituzione di quanto donato in segno di promessa, secondo le disposizioni sull'arricchimento ingiustificato.

3. La costituzione della convivenza registrata.

Con riguardo alla nascita della convivenza registrata, la legge detta una serie di condizioni, alcuni requisiti di forma e taluni impedimenti.

Per fondare validamente una convivenza registrata i partners devono rendere una dichiarazione di volere costituire una convivenza per tutta la vita (*auf Lebenszeit*). Si tratta di una dichiarazione personale (non è possibile avvalersi di rappresentanti o di nunci), che

¹⁸ Gesetz zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner (*LPartRBerG*) del 20 novembre 2015, in *BGBI.*, 2015, I, 2010, entrata in vigore il 26 novembre 2015, su cui v. D. SCHWAB, *Von der Adoptionsvermittlung bis zum Zugewinnausgleich – Bemerkungen zum neuen "Gesetz zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner"*, in *FamRZ*, 2016, 1 ss.

i *partners* devono rilasciare contestualmente. Affinché essa valga come manifestazione di consenso avente il contenuto disciplinato dalla legge, occorre altresì che sia resa dinanzi all'ufficiale di stato civile. Invero, nella sua versione originaria, la legge faceva riferimento in maniera generica «all'autorità competente». Questo aveva aperto ai singoli *Länder* la possibilità di stabilire chi fosse il destinatario della dichiarazione sopra richiamata (notaio o altro pubblico ufficiale), di dettare le regole procedurali e le formalità della registrazione, come pure la documentazione necessaria. In realtà, originariamente il progetto di legge prevedeva l'intervento obbligatorio dell'ufficiale di stato civile, ma ciò avrebbe richiesto la riforma della legge sullo stato civile e la necessaria approvazione del *Bundesrat*, con un inevitabile slittamento dell'entrata in vigore del *LPartG*. Proprio per evitare che tali passaggi legislativi rallentassero il processo di riforma, nella prima versione della legge (2001) il riferimento all'ufficiale di stato civile era stato soppresso, per poi essere reintrodotta dalla riforma dello stato civile (*Personenstandsgesetz* del 19 febbraio 2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2009)¹⁹. Senonché, una recente novella²⁰ ha disposto che i *Länder* – in deroga ai §§ 1, 3 e 9 *LPartG* – possano stabilire che, a partire dal 26 novembre 2015, le relative dichiarazioni possano essere rese dichiarazioni non più all'ufficiale di stato civile, ma a un notaio o ad altra autorità, ferme e impregiudicate le norme già esistenti. Tuttavia, secondo la recentissima normativa, la registrazione e la costituzione della convivenza rimangono regolate dal *Personenstandsgesetz*, probabilmente per garantire uniformità nell'applicazione del dettato normativo e parità di trattamento: a tali fini, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ufficiale di stato civile competente le formalità necessarie all'iscrizione nel registro delle convivenze.

Il rito²¹ prevede che l'ufficiale di stato civile – alla presenza di non più di due testimoni – debba domandare ai conviventi se vogliono costituire una convivenza e, in caso di risposta affermativa, dichiarare che da quel momento la convivenza è costituita²².

Rispetto alla versione originaria della legge in esame, è venuto meno il presupposto della dichiarazione in ordine al regime patrimoniale prescelto, dal momento che il nuovo § 6 *LPartG* – come si vedrà – assoggetta i *partners* al regime patrimoniale della *Zugewinn-gemeinschaft*, alla stregua dei coniugi, salvo che le parti non abbiano stipulato un diverso contratto ai sensi del successivo § 7.

Quanto agli impedimenti alla costituzione di una convivenza registrata, essi sono analoghi a quelli matrimoniali: minore età, stato libero, cioè inesistenza di un precedente valido

¹⁹ *Personenstandsrechtsreformgesetz* del 19 febbraio 2007, in *BGBL.*, 2007, I, 122.

²⁰ Art. 19 del *Gesetz zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner (LPartRBerG)* del 20 novembre 2015, cit., che aggiunge al *LPartG* il nuovo § 23.

²¹ Così statuisce il 2° comma del § 1 *LPartG*, non presente nella versione originaria della legge.

²² Originariamente il § 1 *LPartG* prevedeva al 1° comma che «Due persone dello stesso sesso costituiscono una convivenza quando dichiarano reciprocamente, personalmente e contestualmente di volere condurre una convivenza a vita», mentre il 3° comma precisava che «Le dichiarazioni acquistano efficacia, quando vengono rese dinanzi all'autorità competente». L'art. 2 della legge 21 dicembre 2007 (in *BGBL.*, 2007, I, 3189), in vigore dal 1° gennaio 2008, onde evitare fraintendimenti, ha unificato le due previsioni.

rapporto di coniugio o di pregressa registrazione di altra convivenza, parentela, accordo di non volere assumere gli obblighi di cui al § 2 *LPartG*, cioè assistenza e sostegno reciproci, nonché organizzazione in comune della vita.

L'impedimento relativo alla minore età è assoluto e, pertanto, non è dispensabile. Tale ultimo aspetto pone in luce una differenza con l'istituto del matrimonio. Infatti, nel diritto matrimoniale tedesco (§ 1303 *BGB*) il sedicenne che voglia contrarre matrimonio con una persona maggiorenne può chiedere l'autorizzazione al Tribunale della famiglia.

Anche chi è già coniugato con una terza persona²³ o chi già ha dato vita ad una convivenza con un'altra persona non può costituire una convivenza registrata. In questo secondo caso, anche se il legislatore non lo precisa, deve ritenersi che solo una convivenza registrata validamente costituita (non dunque di mero fatto) sia di impedimento alla costituzione di un'altra convivenza, almeno finché la prima non venga sciolta per causa di morte o con sentenza passata in giudicato. Sotto il parallelo profilo degli impedimenti matrimoniali, al momento dell'entrata in vigore della legge in esame, il *BGB* non prevedeva che la precedente registrazione di una convivenza ostasse alla conclusione del matrimonio e in altra sede²⁴ si era osservato come apparisse quanto meno singolare tale circostanza. A tale stregua una persona poteva concludere un valido matrimonio, pur essendo già legata da una convivenza omosessuale registrata. Opportunamente il legislatore tedesco²⁵ ha modificato il § 1306 *BGB*, rubricandolo *Bestehende Ehe oder Lebenspartnerschaft* e disponendo che un matrimonio non può essere concluso se esiste un matrimonio o una convivenza (registrata) tra uno dei nubendi e una terza persona.

Il legame di parentela in linea retta (§ 1, 3° comma, n. 2 *LPartG*) e tra fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini (§ 1, 3° comma, n. 3 *LPartG*) impedisce la costituzione di una convivenza registrata. Tale disposizione corrisponde alla causa impeditiva del matrimonio di cui al § 1307 frase 1 *BGB*, sia pure con alcune differenze²⁶.

L'ultima causa impeditiva (che si realizza quando i conviventi concordano nel non voler dare vita all'obbligo di reciproci sostegno e assistenza e di organizzazione della vita in comune) non era prevista nel disegno di legge della *LPartG*, ma è stata aggiunta in sede di approvazione, per creare un'ulteriore corrispondenza con il diritto matrimoniale, ed in particolare con la causa di annullamento del matrimonio prevista dal § 1314, 2° comma, n. 5 *BGB*.

²³ La precisazione è stata opportunamente aggiunta dall'art. 19 del *Gesetz zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner (LPartRBerG)* del 20 novembre 2015, cit.

²⁴ C. CARICATO, *La legge tedesca sulle convivenze registrate*, in *Famiglia*, 2002, 506 s.

²⁵ *Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts* del 15 dicembre 2004, in *BGBL.*, 2004, I, 3396, in vigore dal 1° gennaio 2005.

²⁶ Le disposizioni sulla convivenza registrata non contengono una norma equivalente al § 1307 frase 2 *BGB*, secondo cui la causa impeditiva del matrimonio sussiste anche nel caso in cui il rapporto di parentela si sia estinto per adozione. Quindi, due sorelle germane, di cui una è stata adottata, possono legalizzare la loro relazione come convivenza registrata. Questa soluzione appare inadeguata.

Inoltre, tra le cause impeditive della convivenza, non è prevista la (dispensabile) causa impeditiva del matrimonio riguardante la sussistenza di un rapporto di adozione (§ 1308 *BGB*). Quindi, un padre adottivo potrebbe costituire una convivenza registrata con il proprio figlio adottivo che abbia compiuto i diciotto anni (mentre – parallelamente – la madre adottiva non potrebbe sposarlo).

(la cosiddetta *Scheinehe*, cioè il matrimonio apparente). L'unica differenza consiste nel fatto che, mentre il matrimonio apparente è annullabile, la convivenza apparente è priva di effetti.

4. La scelta del nome.

I conviventi non sono, invece, obbligati a portare un nome comune, a differenza di quanto accade nel caso del matrimonio secondo il § 1355, 1° comma, frase 1 *BGB* (ove il legislatore impiega il termine “sollen”, e non “können”). Salvo diversa determinazione, pertanto, i conviventi mantengono il loro nome. Il § 3 *LPartG* consente loro, comunque, di stabilire un nome comune (nome della convivenza), e precisamente il cognome di nascita di uno dei conviventi ovvero il nome portato da uno dei conviventi al momento in cui viene resa la corrispondente dichiarazione (§ 3, 1° comma, *LPartG*, come modificato dalla citata riforma del 2007). La relativa dichiarazione, per produrre effetti, deve essere resa (non più dinanzi all'autorità competente, ma – per i motivi sopra esposti) dinanzi all'ufficiale di stato civile e al momento della costituzione della convivenza, altrimenti è necessario l'atto pubblico²⁷.

Se si opta per un nome comune, il convivente, il cui cognome non è stato scelto come nome comune, ha la possibilità – sempre tramite dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile – di anteporre al nome della convivenza il proprio cognome o il cognome che aveva al momento della dichiarazione relativa al nome, salvo il caso in cui il nome del convivente sia composto da più nomi, nel qual caso dovrà scegliere tra uno dei propri nomi. In tale ipotesi, la dichiarazione può essere revocata, ma il convivente che pone in essere la revoca non potrà più fruire della possibilità di anteporre il proprio cognome al nome della convivenza.

In virtù del § 3, 3° comma, *LPartG*, dopo la cessazione della convivenza l'ex convivente può mantenere il nome comune oppure riacquistare il proprio ovvero anteporre il proprio cognome di nascita al nome della convivenza. Al caso in esame trova corrispondente applicazione il 2° comma del § 3 *LPartG*, quanto a presupposti di efficacia e revoca.

5. Aspetti patrimoniali.

Il § 5 *LPartG* dispone che «I conviventi sono reciprocamente obbligati, attraverso il loro lavoro e con il loro patrimonio a provvedere adeguatamente al mantenimento della

²⁷ Necessità introdotta dal *Gesetz zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften – Personenstandsrechts-Änderungsgesetz – PstRÄndG* del 7 maggio 2013, in *BGBI.*, 2013, I, 1122, n. 23, 2440, in vigore dal 1° novembre 2013.

convivenza registrata. I §§ 1360, frase 2, 1360a e 1360b e 1609 del codice civile tedesco si applicano corrispondentemente».

Con tale norma il legislatore ha introdotto una regola parallela a quella prevista nel diritto matrimoniale con riferimento al mantenimento della famiglia (§ 1360 *BGB*). Nella versione originaria della legge, sussisteva una prima interessante differenza: mancava una disposizione corrispondente alla seconda frase del § 1360 *BGB*, secondo cui «Se ad un coniuge è affidata la gestione della casa, questi adempie al suo obbligo di contribuire con il lavoro al mantenimento della famiglia di regola attraverso la gestione della casa». Il legislatore, non operando il richiamo a tale parte della norma codicistica, aveva con molta probabilità volutamente evitato di disciplinare questo aspetto. Il motivo dell'omissione probabilmente risiedeva nell'intenzione di tenere conto della specificità della convivenza fra persone dello stesso sesso, nella quale poteva non esservi ragione di regolamentare il lavoro del *partner*, magari in funzione dei figli comuni, diversamente da quanto accade oggi anche a seguito delle importanti riforme in materia di adozione, sulle quali ci si soffermerà più avanti.

Il richiamo operato dall'art. 5 *LPartG* (sin nella sua versione originaria) ai §§ 1360a e 1360b *BGB*²⁸ rileva, invece, sotto due profili: quello del *Taschengeldanspruch* (diritto di ricevere denaro per le piccole spese) e quello dell'anticipo delle spese processuali.

Quanto al primo, nel diritto matrimoniale esso si desume appunto dal § 1360a, 1° comma, *BGB* che determina l'entità del dovere di mantenimento, comprensivo anche di tutto quanto serva a soddisfare le esigenze personali della vita quotidiana dei coniugi. Tale norma trova dunque applicazione anche alla convivenza registrata, nella quale l'obbligo di mantenimento, configurato come reciproco, non è determinato nel suo ammontare, limitandosi la legge tedesca a richiedere che esso sia adeguato, quindi tale da consentire ai conviventi, tenuto conto delle loro condizioni economiche, di fare fronte alle spese domestiche e ai bisogni personali dei medesimi.

Quanto all'anticipo delle spese processuali, esso è previsto dall'art. 1360a, 4° comma, *BGB*, a norma del quale «Se un coniuge non è in condizione di sopportare i costi di una controversia giudiziaria, che riguarda una vicenda personale, l'altro coniuge è obbligato ad anticipare tali costi, nella misura in cui ciò risponde ad equità. Lo stesso vale per i costi

²⁸ § 1360a *Estensione dell'obbligo di mantenimento*. L'adeguato mantenimento della famiglia comprende tutto quanto è necessario, secondo le condizioni dei coniugi, per far fronte alle spese dell'attività domestica e per soddisfare i bisogni personali dei coniugi e i bisogni di vita dei figli comuni aventi diritto al mantenimento.

Il mantenimento deve prestarsi nei modi richiesti dalla comunione di vita coniugale. I coniugi sono reciprocamente obbligati a mettere a disposizione, anticipatamente, per un periodo di tempo adeguato, i mezzi necessari per il mantenimento congiunto della famiglia. Le disposizioni dei §§ da 1613 al 1615 vigenti per l'obbligo di mantenimento dei parenti trovano corrispondente applicazione.

Se un coniuge non è in grado di sopportare le spese di una controversia giudiziaria, che riguarda una questione personale, l'altro coniuge è obbligato ad anticipare tali costi, nella misura in cui ciò risponde ad equità. Lo stesso vale per le spese della difesa in un procedimento penale, rivolto contro il coniuge.

§ 1360b *Prestazione eccessiva*. Se uno dei coniugi partecipa al mantenimento della famiglia con un contributo superiore a quanto da lui dovuto, deve ritenersi nel dubbio che egli non intenda pretendere dall'altro coniuge rimborsi.

della difesa in un procedimento penale, che è promosso nei confronti di un coniuge». Tale disposizione si applica anche alla convivenza registrata, con ciò riproponendosi ancora una volta il parallelismo con il diritto matrimoniale.

Nella versione originaria della legge, mancava il richiamo al § 1609 *BGB*, relativo all'ordine di precedenza degli aventi diritto al mantenimento. L'applicazione corrispondente di tale norma è stata prevista dal *Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts (UÄndG)*²⁹, nell'ottica di una equiparazione anche sotto questo aspetto.

Il § 8 *LPartG* contempla poi altri effetti patrimoniali che discendono dalla costituzione della convivenza registrata. Tale norma ha subito piccole, ma sostanziali modifiche nel tempo. Invero, sin dalla sua stesura originaria era prevista la presunzione di proprietà dei beni mobili in possesso di un convivente (o di entrambi i conviventi, secondo una successiva modifica), nel senso che nei confronti del creditore di uno dei conviventi, essi si presumevano appartenenti al debitore³⁰. Essa ricalcava il § 1362 *BGB*, dettato specificamente per i coniugi di sesso diverso, visto il riferimento al genere maschile e femminile («Nei confronti del creditore di un marito o del creditore di una moglie...»), che per questo motivo non poteva essere applicato corrispondentemente, mentre sin da subito fu prevista la corrispondente applicazione della restante parte di quella norma, con la conseguenza che, anche per i conviventi, la predetta presunzione non opererà in caso di separazione e in ipotesi di beni di uso strettamente personale di uno dei *partners*.

Il § 8, 2° comma, *LPartG*, sancendo la corrispondente applicazione del § 1357 *BGB*, estende ai conviventi il diritto di compiere negozi, aventi effetti anche in capo all'altro convivente, per soddisfare le esigenze di vita della convivenza, tranne che dalle circostanze del caso concreto emerga una situazione diversa (si tratta del cosiddetto *Schlüsselgewalt*, che rimane sospeso in caso di separazione). È scomparso infine il riferimento ai §§ 1365-1370 *BGB*.

Quanto al regime patrimoniale della convivenza registrata, il § 6 *LPartG* ha subito profonde modifiche sin dai primi anni di applicazione della legge in esame (sul punto già nel 2004).

Al momento della sua entrata in vigore, la suddetta disposizione prevedeva, infatti, che – prima di costituire la convivenza – gli interessati dovessero dichiarare reciprocamente il regime patrimoniale che intendevano adottare, potendo concordare il regime patrimoniale della comunione degli incrementi (cosiddetta *Ausgleichsgemeinschaft*) oppure comunicare di avere concluso un contratto di convivenza ai sensi del § 7 *LPartG*.

Il parallelismo fra la *Ausgleichsgemeinschaft*, prevista inizialmente per la convivenza registrata, e la *Zugewinnsgemeinschaft*, propria del diritto matrimoniale, risultava poi confermato dal 2° comma del § 6 *LPartG*, secondo cui «In caso di regime patrimoniale di

²⁹ Legge del 21 dicembre 2007, in *BGBI.*, 2007, I, 3189, in vigore dal 1° agosto 2008.

³⁰ La disposizione appare per certi versi simile all'art. 219, 2° comma, c.c. italiano, secondo cui i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

comunione degli incrementi il patrimonio che i conviventi hanno all'inizio della convivenza o acquisiscono durante la convivenza non diventa patrimonio comune. Ciascun convivente gestisce il proprio patrimonio da sé. In caso di cessazione del regime patrimoniale, l'eccedenza che i conviventi hanno conseguito nel perdurare del regime patrimoniale viene compensata. I §§ da 1371 a 1390 del codice civile tedesco si applicano corrispondentemente». Il richiamo operato dal *LPartG* consentiva l'applicazione anche alle convivenze registrate delle disposizioni del *BGB* dedicate appunto alla *Zugewinnngemeinschaft* propria del diritto matrimoniale. Constatata la suddetta corrispondenza fra diritto matrimoniale e diritto della convivenza, appariva davvero singolare il 3° comma del § 6 *LPartG* secondo cui, se l'accordo di adottare il regime della comunione degli incrementi o il contratto di convivenza era inefficace, trovava applicazione il regime della separazione dei patrimoni. Rimaneva invero incomprensibile il motivo per cui non fosse previsto anche per i conviventi registrati il regime patrimoniale legale della comunione degli incrementi. Ecco perché, tra l'altro, i conviventi dovevano espressamente dichiarare di *avere concordato* il regime della *Ausgleichsgemeinschaft*³¹, non costituendo esso il regime legale.

Nel 2004 il legislatore tedesco è prontamente intervenuto³², statuendo che anche per i *partners* registrati vale il regime legale della *Zugewinnngemeinschaft* e disponendo l'applicazione corrispondente delle relative norme codicistiche.

Un'alternativa che si presenta ai conviventi, così come ai coniugi, per regolare i loro rapporti patrimoniali è costituita dalla possibilità di stipulare un contratto di convivenza³³. L'unica novità rispetto al testo originario riguarda il rinvio operato alle norme del *BGB*, nella versione originaria limitato ai §§ 1409 e 1411, mentre attualmente decisamente ampliato (§§ 1409-1563 *BGB*).

³¹ Il regime della *Ausgleichsgemeinschaft* corrisponde in linea di massima alla *Zugewinnngemeinschaft*, cioè alla comunione degli incrementi prevista dal § 1363 *BGB*, secondo cui «I coniugi vivono in regime dei beni di comunione degli acquisti, qualora non abbiano concordato diversamente tramite una convenzione matrimoniale (1° comma). Il patrimonio del marito e il patrimonio della moglie non diventano patrimonio comune dei coniugi; ciò vale anche per il patrimonio che un coniuge consegue dopo lo scioglimento del matrimonio. L'incremento che i coniugi conseguono nel corso del matrimonio viene compensato, se la comunione degli incrementi viene meno» (2° comma). Il termine 'comunione' può dare luogo a equivoci, poiché fra i coniugi (ed ora anche fra i conviventi dello stesso sesso) non sorge alcuna comunione. È solo al momento dello scioglimento di tale regime patrimoniale che nasce un diritto di credito a favore di uno dei coniugi – o di uno dei conviventi – volto a soddisfare l'esigenza di compensare i guadagni avuti dall'altro durante il matrimonio – o durante la convivenza – (si tratta di un istituto che presenta – sia pure con le dovute differenze – taluni profili di somiglianza con la comunione *de residuo* italiana. Sul punto v. ampiamente D. HENRICH, *Ebeliche Gemeinschaft, Partnerschaft und Vermögen im europäischen Vergleich: die deutsche Sicht*, in *Ebeliche Gemeinschaft, Partnerschaft und Vermögen im europäischen Vergleich* a cura di D. Henrich e D. Schwab, Bielefeld, 1999, 361 ss.

³² L'art. 1 del *Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts (LPartRÜG)* del 5 dicembre 2004, in *BGBI.*, 2004, I, 3396, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha modificato il § 6 del *LPartG* nel seguente modo: «Die Lebenspartner leben im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft, wenn sie nicht durch Lebenspartnerschaftsvertrag (§ 7) etwas anderes vereinbaren. § 1363 Abs. 2 und die §§ 1364 bis 1390 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend».

³³ In Italia, sull'opportunità di introdurre una disciplina volta a regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti da una convivenza non fondata sul matrimonio, L. BALESTRA, *I contratti di convivenza*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006, 43 ss. Di recente esamina con attenzione i progetti di legge in tema di rapporti patrimoniali tra conviventi *more uxorio* e di contratti di convivenza, G. OBERTO, *I contratti di convivenza nei progetti di legge (ovvero sull'imprescindibilità di un raffronto tra contratti di convivenza e contratti prematrimoniali)*, in *Fam. dir.*, 2015, 165 ss.

6. Le regole relative al figlio del partner.

Le novità di maggior rilievo e di grande attualità riguardano sicuramente le modifiche legislative relative all'istituto dell'adozione³⁴.

Al contrario di quanto accade nel matrimonio, i conviventi registrati non potevano adottare congiuntamente un figlio estraneo alla coppia (cosiddetta *Fremdadoption*). Questa differenziazione aveva dato luogo a un copioso dibattito. Invero, mentre i coniugi potevano adottare un figlio solo congiuntamente, i conviventi potevano accedere a tale istituto solo singolarmente. Era inammissibile l'adozione successiva del figlio del *partner* da parte dell'altro convivente³⁵. La citata riforma del 2005 (art. 1, punto 4, lett. b) ha modificato il § 9 (dal 5° al 7° comma) *LPartG*, introducendo la possibilità per il convivente registrato di adottare il figlio naturale del *partner* con il consenso dell'altro genitore naturale e dei servizi sociali (cosiddetta *Stiefkindadoption*³⁶). In questo caso il bambino diventa figlio comune ed entrambi i conviventi hanno la responsabilità genitoriale. Il legislatore quindi non ha scorto alcun pericolo per il benessere del figlio, se questi conviva con almeno uno dei genitori naturali. Il passo che rimaneva da compiere era quello di rendere possibile l'adozione successiva da parte del convivente registrato di un figlio (estraneo alla coppia) in precedenza adottato dall'altro.

Il 19 febbraio 2013 il *Bundesverfassungsgericht* ha emanato una storica decisione al riguardo³⁷, dichiarando incostituzionale il divieto dell'adozione successiva del figlio in precedenza adottato da uno dei conviventi. Infatti, ad avviso della Corte, tale divieto viola il principio di uguaglianza enunciato nell'art. 3 *GG*, in quanto discrimina i conviventi rispetto ai coniugi, che possono adottare il figlio già adottato da uno di loro, nonché rispetto a un genitore naturale che può adottare il figlio naturale del suo convivente. Inoltre, il figlio adottato da un convivente viene discriminato rispetto al figlio adottato da un coniuge e rispetto al figlio naturale di un convivente.

La Corte costituzionale fonda la propria decisione sulla base di quattro motivi:

1. L'obiettivo posto alla base del divieto di adottare il figlio adottivo del *partner* (*Sukzessiv adoption*), consistente nell'evitare che il figlio passi attraverso un'adozione a catena da genitore a genitore, non sussisterebbe nel caso dell'adozione da parte del convivente del primo genitore adottivo. Anche le convivenze registrate mirerebbero «a un rapporto duraturo e sarebbero caratterizzate dall'assunzione della stessa responsabilità di quella assunta con il matrimonio»³⁸.

³⁴ In argomento, nella giurisprudenza tedesca, v. l'ampia rassegna pubblicata in *NJW*, 2015, 1820 ss.

³⁵ In argomento, cfr. MUSCHELER, *op. cit.*, 232 ss.

³⁶ Sulla *Stiefkindadoption* e i suoi presupposti, v. C. CAMPBELL, *Stiefkindadoption bei eingetragener Lebenspartnerschaft*, in *NJW-Spezial*, 2016, 132 ss.

³⁷ Si può leggere in *NJW*, 2013, 847.

³⁸ *BVerfG*, 19 febbraio 2013, *loc. cit.*, Rdnrn. 75 ss.

2. Crescere con genitori dello stesso sesso non sarebbe in generale dannoso per un figlio³⁹. «La protezione e tutela offerte da una convivenza registrata sarebbero idonee a favorire la crescita dei figli allo stesso modo ... di quelle offerte da un matrimonio»⁴⁰.
3. L'adozione del figlio del convivente sarebbe favorevole al benessere del figlio. Essa contribuirebbe alla stabilizzazione e integrazione del figlio all'interno della sua nuova famiglia, migliorerebbe la posizione giuridica del figlio in caso di scioglimento della convivenza per separazione o morte e garantirebbe la sua situazione economica, grazie ai diritti di mantenimento e di successione acquisiti nei confronti del convivente adottante⁴¹.
4. La tutela costituzionale offerta al matrimonio (art. 6, 1° comma, *GG*) non giustificerebbe il divieto di adottare il figlio del convivente. Infatti, la citata norma non conterrebbe alcun obbligo di «disciplinare altre convivenze diversamente dal matrimonio e di attribuire loro diritti minori»⁴².

Nella medesima decisione⁴³ la Corte costituzionale⁴⁴ aveva disposto che entro il 30 giugno 2014 il legislatore predisponesse una nuova disciplina per l'adozione del figlio del convivente. Fino a quel momento doveva essere applicato il § 9, 7° comma, *LPartG*, con la precisazione che i conviventi possono adottare il figlio già adottato dal proprio convivente.

Conseguentemente, in data 20 giugno 2014, il legislatore ha emanato il *Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht zur Sukzessivadoption durch Lebenspartner*⁴⁵, con il quale ha modificato il § 9, 7° comma, *LPartG*, inserendo il richiamo al § 1742 *BGB*⁴⁶.

Rimane, tuttavia, preclusa ai conviventi dello stesso sesso la *gemeinschaftliche Adoption* (adozione congiunta)⁴⁷.

³⁹ Sulla mancanza di una riflessione giuridica in ordine al ruolo dei figli nati nell'ambito di relazioni affettive omogenitoriali o, pur se nati all'interno di una relazione eterosessuale, cresciuti nel contesto di una famiglia ricomposta omogenitoriale, v. A. SCHUSTER, *La tutela multilivello delle persone LGBTI e delle loro famiglie*, in *La famiglia omogenitoriale in Europa* a cura di A. Schuster e M.G. Toniollo, Roma, 2015, 17 ss.

⁴⁰ *BVerfG*, 19 febbraio 2013, *loc. cit.*, Rdnrn. 78 ss.

⁴¹ *BVerfG*, 19 febbraio 2013, *loc. ult. cit.*

⁴² *BVerfG*, 19 febbraio 2013, *loc. cit.*, Rdnrn. 95 ss.

⁴³ In argomento, nella dottrina tedesca, cfr. F. BROSIUS-GERSDORF, *Gleichstellung von Ehe und Lebenspartnerschaft*, in *FamRZ*, 2013, 169 ss.

⁴⁴ Cfr. *BGBL.*, 2013, I, 428, ove si dà notizia della decisione in questione e si afferma che il § 9, 7° comma, *LPartG* non è conforme all'art. 3 *GG*, nella misura in cui non consente l'adozione da parte di uno dei conviventi del figlio adottivo del *partner* registrato.

⁴⁵ In *BGBL.*, 2014, I, 786.

⁴⁶ *Ein angenommenes Kind kann, solange das Annahmeverhältnis besteht, bei Lebzeiten eines Annehmenden nur von dessen Ebegatten angenommen werden.*

⁴⁷ In chiave critica, v. DETHLOFF, *Ehe für alle*, cit., 352.

7. Considerazioni conclusive.

Nel frattempo in numerosi ambiti contigui al diritto civile ha avuto luogo una equiparazione al matrimonio ad opera del legislatore, ad esempio con riguardo ai funzionari pubblici⁴⁸, soprattutto con riferimento al diritto al compenso e alla pensione (assegni familiari, pensione di reversibilità, indennità di viaggio o di trasferta o altre indennità). Molti *Länder* hanno operato tale equiparazione dei conviventi ai coniugi. Anche per quanto riguarda l'assicurazione sociale i conviventi sono stati equiparati ai coniugi in tanti importanti settori (assicurazione per malattia o per assistenza sanitaria, come anche sotto il profilo pensionistico con riguardo alla pensione di reversibilità). Sussistono ancora solo marginali differenze su singole problematiche. Anche le Casse previdenziali professionali si avviano a una sostanziale equiparazione.

Con riguardo al diritto del lavoro, in più occasioni il *Bundesarbeitsgericht (BAG)* si è pronunciato in favore della equiparazione dei conviventi registrati ai coniugi, mentre nel diritto delle successioni e delle donazioni⁴⁹ e nel campo dell'imposta sugli acquisti immobiliari si assiste a una ormai totale equiparazione.

Permanevano differenze con riguardo all'imposta sul reddito: infatti, i conviventi venivano registrati come celibi o nubili, rientrando in tal modo nella classe fiscale 1 e restando esclusi dal cumulo. Il governo aveva lasciato la decisione alla Corte costituzionale federale, dinanzi alla quale pendevano tre procedimenti (Az. 2 BvR 909/06, 2 BvR1981/06 e 2 BvR 288/07). Il diritto di scelta della classe fiscale per i conviventi registrati era stato sinora rifiutato perché ritenuto in contrasto con l'art. 6 GG⁵⁰. Nel frattempo diverse Corti tributarie si erano pronunciate nel senso che l'esclusione delle convivenze registrate tanto dall'*Ehegattensplitting* quanto dal diritto di scelta della classe fiscale salariale fosse incostituzionale⁵¹.

A seguito della sentenza del 10 maggio 2011 (C-147/08), emessa dalla Corte di giustizia europea⁵², che ha ritenuto in contrasto con la direttiva contro il divieto di discriminazioni il calcolo delle pensioni supplementari basandosi sulla classe fiscale 1 anziché 3, anche a livello europeo si è imposto un mutamento di direzione.

⁴⁸ Nelle decisioni del 7 luglio 2009 (in *NJW*, 2010, 1439) e del 21 luglio 2010 (in *NJW*, 2010, 2783) la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionali le disuguaglianze in materia di pensione di reversibilità attuate nel settore del pubblico impiego, come pure nel diritto delle successioni e delle donazioni. In argomento, v. C. VON DER TANN, *Entwicklungen in der Rechtsstellung eingetragener Lebenspartnerschaften*, in *FamRZ*, 2012, 195 ss. e la giurisprudenza ivi citata.

⁴⁹ Cfr. *BVerfG*, 21 luglio 2010, in *FamRZ*, 2010, 1525, che ha annullato la decisione del *Bundesfinanzhof* del 1° febbraio 2007 in materia di diritto fiscale delle successioni e delle donazioni, dichiarando contrari all'Art. 3, 1° comma, GG i §§ 15, 1° comma, 16, 1° comma, 17 e 19 dell'*Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz* nella versione del 27 febbraio 1997.

⁵⁰ Cfr. da ultimo *BFH*, in *BeckRS*, 2006, 25010982.

⁵¹ Cfr. da ultimo *FG Schleswig-Holstein*, in *BeckRS*, 2012, 94179, ove numerosi riferimenti ad altri precedenti conformi.

⁵² Può essere letta in *Fam. dir.*, 2012, 113 ss., con nota di R. NUNIN, *Orientamento sessuale, diritti pensionistici e discriminazione*, ivi alla p. 121. V. anche M.M. WINKLER, *I trattamenti pensionistici delle coppie dello stesso sesso: il caso Römer*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 1979 ss.

Infatti, in data 7 maggio 2013⁵³ la Corte costituzionale tedesca – riunendo i tre ricorsi costituzionali sopra citati – ha dichiarato incostituzionale il trattamento differenziato dei conviventi registrati rispetto ai coniugi con riguardo all'*Ehegattensplitting*, conducendo a una ulteriore equiparazione della convivenza registrata al matrimonio⁵⁴. La Corte costituzionale ha ordinato al legislatore di eliminare questa normativa contrastante con l'art. 3 GG e il *Bundestag* ha presentato un progetto di legge in data 11 giugno 2013, passato al *Bundesrat* in data 5 luglio 2013 e promulgato dal Presidente federale.

Di fatto la Corte costituzionale federale ha equiparato le convivenze registrate al matrimonio. Ciò non ha comportato una svalutazione del matrimonio, anzi i giudici costituzionali hanno intravisto un alto valore nel fatto che due persone si assumano in modo stabile e duraturo responsabilità l'una verso l'altra.

L'evoluzione della normativa tedesca nella materia considerata - operata alla luce dei valori costituzionali, non dissimili dai principi espressi dalla nostra Carta costituzionale - dovrebbe orientare il legislatore italiano verso una più aperta visione che tuteli gli interessi di fasce sociali altrimenti oggetto di immotivate discriminazioni, non tendenti al progresso dell'ordinamento giuridico in prospettiva egualitaria, ma idonee esclusivamente a mantenere il sistema giuridico italiano a livello embrionale rispetto ai parametri degli altri Stati europei.

⁵³ *BVerfG*, 7 maggio 2013, in *FamRZ*, 2013, p. 1103 e in *NJW*, 2013, 2257, che ha ritenuto contrarie all'art. 3, 1° comma, GG, una serie di disposizioni dell'*Einkommensteuergesetz* nella versione del 16 aprile 1997.

⁵⁴ In argomento, cfr. C. CAMPBELL, *Mehr Rechte für eingetragene Lebenspartner*, in *NJW-Spezial*, 2013, 452 ss., ove ampi riferimenti alla giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht*.